

ACCORDO AZIENDALE

Tra la Direzione Generale della FIAT e le Commissioni Interne delle Sezioni FIAT di Torino,

- prese in considerazione le richieste di miglioramenti salariali per gli operai avanzate dalle Commissioni Interne;
- nel comune intento di attribuire concreti miglioramenti economici a tutti i lavoratori, migliorando la misura della loro partecipazione ai benefici derivanti dagli incrementi della produttività e di garantire così anche per l'avvenire l'ordinato e concorde sviluppo delle produzioni in un clima di fattiva collaborazione e di tranquillità aziendale, nell'interesse di tutti;
- dopo approfondito esame ed ampio dibattito dei vari argomenti portati in discussione,

si è convenuto quanto segue:

1 - Premio di produzione

- 1) La ripartizione degli operai indiretti in due categorie (prevista dagli accordi 30 aprile 1946 e 25 luglio 1947) è soppressa. Il premio di produzione verrà corrisposto a tutti gli operai indiretti secondo le modalità oggi previste per gli indiretti collegati.
- 2) Le tabelle del premio di produzione vengono modificate come segue:

	<u>Base</u> <u>in Lire</u>	<u>Incremento per punto in Lire</u>	
		<u>da 101 a 140</u>	<u>da 141 a 150</u>
a) <u>Uomini</u>			
- diretti normali	28	1,-	0,20
- diretti pesanti	35	1,20	0,20
- indiretti normali	28	0,70	-
- indiretti pesanti	35	0,75	-
b) <u>Donne e minori</u>			
- diretti	25	0,90	0,15
- indiretti	25	0,65	-

- 3) I livelli e gli andamenti del premio di produzione per le Sezioni di Torino e provincia sono fissati - a decorrere dal 1° giugno 1961 - dal grafico allegato al presente accordo, di cui fa parte integrante e che sostituisce ed annulla tutti i precedenti.
- 4) I premi fissi sostitutivi dell'incentivo percepiti dagli operai indiretti della Sezione Ferriere verranno aumentati dei seguenti importi:
 - fino a L. 74,50 : L. 20 orarie
 - oltre L. 74,50 e fino a L. 88 : L. 10 orarie
 - oltre L. 88 e fino a L. 97,90 : L. 5 orarie

2 - Premio generale di stabilimento

- 1) A decorrere dal 1° giugno 1961, fermo restando le attuali basi di partenza, gli incrementi della tabella del premio generale di stabilimento vengono variati come segue, per ogni punto centesimale di aumento degli indici di produttività:
 - 1^ categoria : da L. 0,32 a L. 0,40
 - 2^ categoria : da L. 0,28 a L. 0,35
 - 3^ categoria : da L. 0,26 a L. 0,32
 - cat. 4^/8^ e minori: da L. 0,24 a L. 0,30

2) A partire dal 1° giugno 1961 la tabella del premio generale di stabilimento per la Sez. Ferriere viene modificata come segue:

	<u>Basi</u>	<u>Increment. per punto centesimale</u>
Paga base L. 200,20 e 1^ categoria	da L. 5 a L. 24	da L. 0,32 a L. 0,40
Paga base da L. 193,90 a L. 199,15	da L. 5 a L. 22	da L. 0,30 a L. 0,37
Paga base da L. 184,90 a L. 192,55 e 2^ cat.	da L. 5 a L. 20	da L. 0,28 a L. 0,35
Paga base fino a L. 183 e 3^ categoria	da L. 5 a L. 16	da L. 0,26 a L. 0,32
cat. 4^/8^ e minori	da L. 5 a L. 12	da L. 0,24 a L. 0,30

3) A partire dal 1° gennaio 1962, fermi restando gli incrementi di cui ai precedenti punti 1) e 2), tutto le basi del premio generale di stabilimento per le Sezioni di Torino e provincia (compresa la Sezione Ferriere) verranno aumentate di L. 5.

4) I livelli e gli andamenti del premio generale di stabilimento per le Sezioni di Torino e provincia sono fissati dai grafici A), B), C) e D) allegati al presente accordo di cui formano parte integrante e che sostituiscono ed annullano tutti i precedenti.

3 - Indennità di linea

A partire dal 1° giugno 1961 le misure dell'indennità disagio linea - ferma restando le modalità previste dall'art. 4 dell'accordo 1° settembre 1955 - vengono elevate rispettivamente:

- da L. 8 a L. 12 orarie per i lavori in linea di media gravosità;
- da L. 10 a L. 15 orarie per i lavori in linea nei quali si riscontri una gravosità di prestazione particolare, o superiore alla media;
- da L. 15 a L. 20 orarie per i lavori in linea o su tratti di linea sopraelevati (intendendosi per tali quelle linee nelle quali viene richiesta per l'esecuzione del lavoro la posizione prevalente delle braccia al di sopra del capo).

A partire dalla stessa data le misure in atto per i collaudatori vengono elevato rispettivamente:

- da L. 3 a L. 6 orarie per i collaudatori addetti a linee non sopraelevate;
- da L. 5 a L. 8 orarie per i collaudatori addetti a linee o tratti di linea sopraelevati.

4 - Paghe orarie individuali

Le paghe orarie individuali di fatto percepite alla data di stipulazione del presente accordo dagli operai delle Sezioni di Torino e provincia verranno aumentato nella misura di L. 3 orarie, a decorrere dal 1° giugno 1961, fatta eccezione della Sezione Ferriere.

5 - Corresponsione "una tantum"

Verrà corrisposta a tutti gli operai delle Sezioni di Torino e provincia (compresa la Sezione Ferriere) - in forza alla data del 1° giugno 1961 - la somma "una tantum" di Lire 3.000 a transazione definitiva delle questioni relative al passato.

Le parti firmatarie si danno atto che con il presente accordo si intendono risolte globalmente con comune soddisfazione le rivendicazioni economiche presentato dalle Commissioni Interne nel corso della presente

trattativa che prosegue immediatamente per l'esame delle questioni economiche riguardanti gli impiegati e per la discussione degli altri problemi di carattere normativo.

Torino, 17 giugno 1961

p. la Direzione
f/to Garino
Vittonatto

p. le Commissioni Interne
f/to Riso - Ferrari
Da Col - Perone
Folco - Barontini
Caracciolo
Valetto - Giordana
Goria - Borsello
Croce - Pirini
Mossino